SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DELLE SCUOLE CON LINGUA D'INSEGNAMENTO TEDESCA NELLA PROVINCIA DI BOLZANO E CON LINGUA D'INSEGNAMENTO LADINA IN ORTISEI

Art. 6

Ai vincitori del concorso previsto dal precedente articolo 4, la carriera sara' fatta decorrere - una volta raggiunto il grado di ordinario ed ai soli effetti giuridici - dall'inizio del servizio valido per l'ammissione al concorso medesimo, escluso il periodo di tempo anteriore al 1 gennaio 1948.

Versione in vigore dal 3 dicembre 1957, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano e con lingua d'insegnamento ladina in Ortisei
Estremi	Legge 21 ottobre 1957, n. 1052
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-del-personale-direttivo-ed-insegnante-delle-scuole-con/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it